

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
E LA SOCIETA' SPORTIVA EMPOLI FOOTBALL CLUB
PER L' ORGANIZZAZIONE E L' ASSISTENZA SANITARIA NEGLI
EVENTI E NELLE MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE**

tra

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Firenze piazza S. Maria Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Paolo Morello Marchese, nato a Padova il 02/06/1956;

e

la Società Sportiva Empoli Football Club, di seguito denominata EFC, con sede legale in Empoli (FI), Via Pianezzoli, Codice Fiscale 82000070480 e Partita IVA 03164600482, rappresentata dal Rag. Francesco Ghelfi nato a Empoli il 06/01/1957;

premesso

- **che** ai sensi del documento rep. Atti n. 91 del 05/08/2014 della Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggetto *“Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proposto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate”*, viene sancito l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sulle *“Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate”*;

- **che** sulla base delle richiamate Linee di indirizzo, non risultano a carico del SSN le risorse aggiuntive che vengono previste dall'Ente organizzatore autonomamente per interventi di soccorso correlati allo specifico ed

estemporaneo contesto nel quale l'evento/manifestazione si svolge;

- **che** il medesimo documento definisce le modalità che devono guidare le Regioni nel disciplinare l'attività di pianificazione dell'organizzazione dei soccorsi sanitari dedicati all'evento e/o manifestazione e stabilisce che gli oneri economici della pianificazione sanitaria e della messa in disponibilità di mezzi, di squadre di soccorso e di ogni altra risorsa prevista dalla pianificazione stessa, a supporto di eventi/manifestazioni programmati, sia in favore dei partecipanti sia degli spettatori, sono a carico degli Organizzatori dell'evento/manifestazione, i quali, in caso di conferimento dell'incarico, devono riconoscere all'Azienda Sanitaria titolare del Servizio di Emergenza Territoriale 118, competente per territorio, il corrispettivo previsto per tale servizio;

- **che** il Ministero dell'Interno, con nota n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, sottoscritta dal Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha posto in evidenza la necessità di qualificare, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni gli aspetti di *safety*, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di *security*, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;

- **che** ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall'art. 115 e dall'art. 117 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area Sanità, è possibile svolgere attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno delle strutture mediante apposita convenzione;

- **che** con nota del 27/05/2022 la Società Sportiva Empoli Football Club, ha fatto richiesta all'Azienda di rinnovo della convenzione per la stagione calcistica 2022/2023;

- **che** in seguito agli accordi intercorsi tra le competenti strutture dei due enti ed effettuate le opportune valutazioni di organizzazione del lavoro, si è convenuto

sulla possibilità di garantire l'organizzazione sanitaria durante gli eventi sportivi dell'EFC relativi alla stagione del campionato di calcio 2022/2023, da svolgersi da parte del personale dirigente medico assegnato al servizio di emergenza territoriale 118 dell'Azienda, fuori del normale orario di lavoro istituzionalmente dovuto, con il supporto del personale del comparto del ruolo sanitario;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'Azienda si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli, a fornire l'assistenza sanitaria, compreso il relativo coordinamento, durante gli eventi sportivi dell'EFC relativi alla stagione calcistica 2022/2023, mediante il proprio personale dirigente medico assegnato al servizio di emergenza territoriale 118 dell'Azienda, o comunque personale avente i necessari requisiti e competenze, fuori del normale orario di lavoro istituzionalmente dovuto, con il supporto del personale del comparto del ruolo sanitario.

Art. 2 - Sede

1. L'attività oggetto della presente convenzione viene di norma resa presso lo Stadio Carlo Castellani di Empoli.

Art. 3- Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'attività di cui all'art. 1 sarà svolta dal personale dirigente medico, dipendente a rapporto esclusivo o medico convenzionato di Emergenza Sanitaria Territoriale, che risulta in possesso dei requisiti professionali compatibili con le prestazioni di cui all'art. 1. Il personale dirigente medico si avvale del supporto diretto reso da parte del personale del comparto del ruolo

sanitario.

2. L'attività oggetto della presente convenzione sarà svolta fuori del normale orario di lavoro istituzionalmente dovuto, in regime di area a pagamento assimilata alla libera professione. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale dell'Azienda e l'EFC.

3. L'Azienda individua referente dell'attività di cui alla presente convenzione il Dr. Alessio Lubrani, Direttore della SOC Centrale Operativa NUE 112 Regione Toscana ed Emergenza territoriale Area Empolese, relativamente al personale dirigente medico, ed il Dr. Alfonso D'Angelo, Dirigente con incarico professionale della SOS 118, relativamente al personale del comparto che svolge attività di supporto diretto.

4. L'attività di cui al presente atto viene svolta compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell'Azienda, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del personale coinvolto e l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali, così come declinato anche in premessa.

5. L'Azienda si impegna a garantire l'assistenza sanitaria, compreso il relativo coordinamento, degli eventi sportivi di cui alla presente convenzione, compatibilmente con le esigenze di servizio, sulla base del calendario delle partite di calcio della stagione 2022/2023, da disputare presso lo Stadio Carlo Castellani di Empoli.

L'Azienda si impegna inoltre a garantire, dietro formale richiesta dell'EFC, con i medesimi criteri e condizioni, l'assistenza sanitaria in occasione di **ulteriori eventi sportivi** che si svolgeranno nella stagione calcistica 2022/2023 (partecipazione a coppe, tornei, ecc..).

6. L'impegno orario settimanale complessivo (attività istituzionale e attività resa oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto) non deve comunque essere superiore a 48 ore per il singolo dirigente, al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.

7. La collaborazione oggetto della presente convenzione, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale, nel caso in cui ciò si verificasse l'Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 7.

Art. 4 - Compensi

1. L'EFC si impegna a corrispondere all'Azienda per l'attività di organizzazione e assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate di cui alla presente convenzione per l'attività di coordinamento e di messa a disposizione di attrezzature e di personale, fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, resa sulla base del calendario delle partite di calcio stagione 2022/2023 - le tariffe indicate nell'**allegato 1)** alla presente convenzione.

2. L'Azienda, a seguito di trasferimento da parte dell'EFC dell'importo dovuto, provvede alla liquidazione dei compensi spettanti ai dirigenti medici interessati ed al personale del comparto che svolge attività di supporto diretto.

3. L'attività svolta mensilmente viene comunicata alla SOS Attività libero professionale, mediante prospetto riepilogativo delle prestazioni erogate, dei giorni e delle ore impegnate, redatto da parte dei referenti dell'attività di cui alla presente convenzione, visionato e sottoscritto dai medesimi. La SOS Attività libero professionale provvede ad inviare il prospetto riepilogativo all'EFC per acquisire la presa d'atto di riscontro dell'attività svolta.

5. I compensi relativi all'attività svolta sono corrisposti dall'EFC, a seguito di fattura, emessa dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione dell'Azienda USL Toscana Centro su richiesta della SOS Attività libero professionale, **entro 30 giorni dalla data di emissione della stessa** secondo le modalità indicate in fattura.

Art. 5 - Responsabilità

1. Il personale dipendente che presta la propria attività in esecuzione del presente accordo, usufruisce unicamente della copertura assicurativa per

responsabilità civile verso terzi derivante dal rapporto di dipendenza. E' pertanto esclusa la responsabilità per colpa grave.

2. Per quanto di rispettiva competenza, l'EFC e l'Azienda si impegnano a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata.

Art. 6 – Trattamento dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. le parti, Azienda USL Toscana Centro e EFC, si qualificano ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente convenzione.

2. Per effetto di quanto evidenziato, le parti garantiscono che il personale interno e coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

3. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.

4. L'Azienda USL Toscana Centro, infine, garantisce che il personale ad essa afferente e coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione sia vincolato al rispetto del segreto professionale.

Art. 7 - Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data del _____ ed ha validità annuale. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le

parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.

2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 30 giorni da far pervenire a mezzo PEC.

3. La presente convenzione potrà essere rinnovata con atto scritto. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Art. 8 – Registrazione e competenze giurisdizionali

1. La presente convenzione consta di n. 8 pagine e viene redatta in duplice copia, una per l'EFC ed una da conservare agli atti dell'Azienda che provvede ad iscriverla nel proprio repertorio. Le spese relative all'imposta di bollo sono poste a carico dell'EFC, beneficiaria delle prestazioni.

Letto approvato e sottoscritto.

Firenze, _____

Azienda USL Toscana centro
Il Direttore Generale

Dr. Paolo Morello Marchese

Società Sportiva
Empoli Football Club
L'Amministratore Delegato

Rag. Francesco Ghelfi

Allegato 1 convenzione				
<p>Convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e la Società sportiva Empoli Football Club per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e manifestazioni programmate campionato di calcio 2022/2023</p> <p>partite da disputare presso lo Stadio Carlo Castellani di Empoli oltre ad ulteriori eventi sportivi che si svolgeranno nella stagione calcistica 2022/2023 (partecipazione a coppe, tornei, ecc..)</p>				
Prestazione		personale dirigente coinvolto	personale comparto coinvolto	rimborso EFC
<p><u>attività di coordinamento per singolo evento</u> a cui si aggiunge attività evento A oppure evento A1, A2, B, B1, B2 oppure C</p>		1 dirigente medico dipendente		600,00
A	evento rischio molto basso / basso	2 dirigenti medici convenzionati/dipendenti	1 infermiere	1.400,00
A1	evento rischio molto basso / basso evento a porte chiuse	1 dirigente medico convenzionato/dipendente	1 infermiere	900,00
A2	evento rischio molto basso / basso evento a porte chiuse	1 dirigente medico convenzionato/dipendente	2 infermieri	1.250,00
B	evento rischio moderato / elevato	3 dirigenti medici convenzionati/dipendenti	1 infermiere	1.900,00
B1	evento rischio moderato / elevato	3 dirigenti medici convenzionati/dipendenti	2 infermieri	2.250,00
B2	evento rischio moderato / elevato	2 dirigenti medici convenzionati/dipendenti	2 infermieri	1.750,00
C	evento rischio molto elevato	4 dirigenti medici convenzionati/dipendenti	2 infermieri	2.800,00